Prot. n.(GPG/08/199160)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", di seguito legge istitutiva, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e volontariato, istituendo per l'esercizio dei compiti e delle attività di competenza regionale in detta materia un'apposita Agenzia regionale di protezione civile, di seguito Agenzia regionale, dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8 della legge medesima, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione n. 388 del 26 marzo 2007, recante 'Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2005', con la quale, in applicazione dell'articolo 10 della richiamata L.R. n. 1/2005, è stata approvata una direttiva generale avente ad oggetto:

- le disposizioni generali, le finalità e i presupposti per l'applicazione dell'art. 10 e la specificazione dei soggetti che per far fronte alle situazioni di pericolo possono richiedere un contributo finanziario all'Agenzia regionale al fine di eseguire specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti;

- le modalità di assegnazione all'Agenzia regionale delle risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori o altri interventi di cui sopra;

Considerato che con propria deliberazione n. 693 del 12 maggio 2008 sono state approvate alcune disposizioni parzialmente modificative del percorso amministrativo-contabile di assegnazione delle risorse all'Agenzia regionale prevedendo,

per il futuro, che la Regione provveda, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, all'assegnazione, concessione ed impegno delle somme richieste dall'Agenzia, sulla base delle esigenze di attuazione del programma operativo della medesima, approvato ai sensi dell'art. 9 del proprio regolamento di organizzazione e contabilità, che, a tal fine, deve essere comunicato alla Giunta Regionale, e che, conseguentemente, il dirigente regionale competente possa procedere alla liquidazione a favore dell'Agenzia delle somme di cui trattasi;

Dato atto che l'azione di indirizzo e controllo esercitata dalla Regione nei confronti dell'Agenzia è comunque pienamente assicurata dalle vigenti disposizioni che prescrivono la presentazione, da parte dell'Agenzia, di una relazione gestionale sull'attività svolta nell'esercizio precedente;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni precedenti in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti ex art. 10 L.R. 1/2005 alle richiamate nuove procedure amministrativo-contabili approvando l'aggiornamento della direttiva approvata con propria deliberazione n. 388/2007, relativamente ai paragrafi 4 e 5, riprodotti nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo, altresì, che essi sostituiscono i precedenti paragrafi 4 e 5 della direttiva di cui trattasi, confermando quant'altro in essa previsto;

Dato atto, inoltre, che nessuna modifica deve intervenire per quanto riguarda le procedure di applicazione dell'art. 10 per interventi indifferibili ed urgenti di competenza delle direzioni generali della Giunta Regionale, disciplinate con la propria deliberazione n. 561 del 2 maggio 2007, che, pertanto, viene integralmente confermata;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, recante " Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso sul presente atto, dal Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta On.le

Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e delle propria deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile", Prof. Marioluigi Bruschini;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare l'aggiornamento della direttiva approvata con la propria deliberazione n. 388 del 26 marzo 2007 relativamente ai paragrafi 4 e 5, riprodotti nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo, altresì, che essi sostituiscono i precedenti paragrafi 4 e 5 della direttiva di cui trattasi;

2) di confermare quant'altro previsto nei rimanenti paragrafi della direttiva generale di cui trattasi;

3) di dare atto, inoltre, che nessuna modifica deve intervenire per quanto riguarda le procedure di applicazione dell'art. 10 per interventi indifferibili ed urgenti di competenza delle direzioni generali della Giunta Regionale, disciplinate con la propria deliberazione n. 561 del 2 maggio 2007, che, pertanto, viene integralmente confermata;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

ALLEGATO 1)

AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

IN APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 10 DELLA L.R. N. 1/2005

APPROVATA CON D.G.R. N. 388/2007

RELATIVAMENTE AI PARAGRAFI 4 E 5

4. PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENZIA REGIONALE, A COPERTURA DEGLI ONERI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 10

L'Agenzia regionale, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari a far fronte alle situazioni di pericolo o di danno che comportano l'assunzione di oneri finanziari sul proprio bilancio anche per la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al precedente punto 2., provvede preventivamente e con cadenza di norma trimestrale ad inoltrare alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di assegnazione dei fondi a valere sulle disponibilità a tal fine iscritte nel bilancio regionale e nel proprio bilancio, quantificate sulla base di una stima di fabbisogno elaborata con riferimento alle segnalazioni ricevute e sulla base della ricognizione interna di possibili situazioni emergenziali.

La Giunta regionale sulla base di tale richiesta provvede con proprio atto all'assegnazione e concessione dei fondi nonché all'assunzione del relativo impegno contabile a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio regionale.

In attuazione delle disposizioni vigenti, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1769/2006 quale struttura di raccordo e riferimento dell'Agenzia Regionale provvede con successivi atti alla liquidazione dell'importo assegnato e concesso per consentire all'Agenzia regionale l'espletamento delle procedure conseguenti.

Il Direttore dell'Agenzia regionale, a seguito del completamento della procedura amministrativo-contabile relativa alle risorse di cui sopra, può disporre, ove ricorrano le finalità e i presupposti di cui alla presente direttiva e nei limiti delle risorse assegnate e concesse, le

autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto 1 che precede a favore dei soggetti specificati nel precedente punto 2, assumendo i relativi impegni di spesa sul bilancio dell'Agenzia.

Annualmente il Direttore dell'Agenzia trasmette al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale un prospetto riepilogativo analitico delle autorizzazioni emesse e dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili.

5. ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'UTILIZZO DEI FONDI REGIONALI

L'Agenzia regionale, a seguito dell'avvenuta erogazione delle risorse finanziarie regionali assegnate e concesse secondo il percorso amministrativo contabile indicato al punto 4. che precede, provvede all'adozione degli atti amministrativi di liquidazione del concorso finanziario spettante ai soggetti beneficiari nei limiti dell'importo autorizzato dal Direttore dell'Agenzia e sulla base della verifica delle specifiche prescrizioni tecnico-operative e procedure gestionali indicate nelle autorizzazioni stesse.